



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.  
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.  
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

[www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org) [info@siap-polizia.it](mailto:info@siap-polizia.it)

Anno XXII - N. 31

Roma, 29 Giugno 2026



## CONTRATTO 2025-2027: SEPARARE I DECRETI E LIQUIDARE IMMEDIATAMENTE GLI ARRETRATI

Nella riunione del 24 giugno 2026 con la delegazione tecnica indicata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, il SIAP ha ribadito la propria posizione, chiara e non negoziabile, i decreti della procedura negoziale devono essere separati e la parte economica dell'accordo – già condivisa dalle organizzazioni sindacali delle Polizie ad ordinamento civile – deve essere immediatamente posta in pagamento. Stipendi e arretrati non possono restare fermi un giorno di più. Il SIAP ha inoltre sollecitato un'accelerazione sul confronto relativo alla parte normativa e all'utilizzo delle risorse residue, inclusa la quota destinata al FESI. Restano aperti i nodi della specificità e dello straordinario, ancora insufficienti rispetto alle reali esigenze del personale e alle necessità operative del servizio. Abbiamo sostenuto con fermezza la richiesta di aprire senza ulteriori ritardi il tavolo della previdenza dedicata e garantire un finanziamento concreto della specificità, anche attraverso gli imminenti investimenti nel settore della difesa. Le dichiarazioni di principio non bastano più, la legislatura è al termine, e ora servono scelte politiche chiare, risorse certe e atti conseguenti. Le diverse sensibilità e posizioni emerse nei tavoli delle Polizie ad ordinamento militare, polizie ad ordinamento militare e delle Forze Armate non possono bloccare il percorso dei sindacati di polizia che rappresentano le istanze del personale delle Polizie ad ordinamento civile, che hanno lavorato duramente e con responsabilità per raggiungere il miglior accordo possibile, dopo essersi battute per ottenere i finanziamenti necessari al rinnovo del contratto. Per la prima volta, infatti, il 90% delle risorse disponibili viene destinato agli stipendi, con un incremento di 12,01 punti parametrali, pari ad un più

### Sommario:

Rinnovo Contratto 1

No a modelli estranei alla nostra democrazia. 2

Indagini più efficaci: la Cassazione conferma l'utilizzabilità delle videoriprese nell'abitacolo. 3

Dipendenza da causa di servizio: cosa cambia dopo la circolare del 16 giugno 2026 3

Notizie dal territorio 3

Nasce il Coordinamento Nazionale Fiamme Oro SIAP 4

Dalla prestazione di invalidità alla pensione di vecchiaia: cosa cambia 5

Cassazione: il concetto di familiare non coincide rigidamente con quello dello stato certificato in anagrafe. 5

Comunicazioni interne 6

è OFFLINE il nuovo sito

[www.SIAPconvenzioni.it](http://www.SIAPconvenzioni.it)

SIAP  
CONVENZIONI

Welfare Sindacale

[www.SIAPconvenzioni.it](http://www.SIAPconvenzioni.it)



6,14%. E, sempre per la prima volta, il rinnovo contrattuale può essere chiuso a un anno e mezzo dalla scadenza, come già avvenuto nei comparti Scuola, Ricerca e Funzioni Centrali, superando i ritardi strutturali del passato. Ciò consentirà di avviare in tempo utile anche la trattativa per il contratto 2028-2030, che si evidenzia è già finanziato. Sono queste le ragioni che hanno portato tutte le sigle delle Polizie ad ordinamento civile a condividere l'accordo economico. Il d.lgs. 195/1995 richiama la contestualità delle procedure per garantire omogeneità dei trattamenti tra tutti i corpi. Ma **contestualità non significa indivisibilità**. Le procedure con i militari sono parallele, non uniche; gli accordi sono distinti; i decreti devono seguire percorsi coerenti con le specificità dei rispettivi tavoli negoziali. Da questa tornata contrattuale emerge un dato ormai evidente, il comparto sicurezza è già, nei fatti, distinto dal comparto difesa. È un principio che il SIAP sostiene da sempre. Poliziotti e militari svolgono missioni entrambe nobili, ma diverse per funzioni, responsabilità e ordinamento. Le esigenze non possono più essere considerate automaticamente convergenti. La politica dovrà assumersi la responsabilità delle inefficienze se non avrà il coraggio di riconoscere questa distinzione, nel pieno rispetto della legge 121 del 1981, che sancisce la natura civile della Polizia di Stato e la sua specificità e unicità istituzionale. La linea del SIAP è inequivocabile, pagare subito stipendi e arretrati; accelerare la trattativa sulla parte normativa, FESI, previdenza dedicata e specificità. Il personale della Polizia di Stato ha diritto a risposte concrete, non a rinvii. Ha diritto, nell'immediato futuro, a un welfare alloggiativo adeguato, a indennità aggiornate, a un nuovo regolamento di servizio, a una disciplina moderna e coerente con i principi di tutela e difesa. Ha diritto all'assistenza sanitaria, assicurativa e tutela legale immediata. Il personale non può restare ostaggio di dinamiche che appartengono ad altri tavoli, che rispettiamo, ma che rispondono a logiche e priorità diverse dalle nostre. E soprattutto, basta parole. Ora servono decisioni.

**CLICCA QUI** 

#### ◆ **No a modelli estranei alla nostra democrazia: la sicurezza pubblica resta funzione civile, garantita dalla legge 121/1981**

Il SIAP interviene con fermezza nel dibattito riaperto da alcune ipotesi di riorganizzazione del comparto sicurezza, tra cui la proposta di istituire una cosiddetta *Guardia Nazionale*. Si tratta di suggestioni che rischiano di incrinare equilibri istituzionali consolidati e di allontanare il sistema sicurezza dai principi democratici che ne costituiscono il fondamento. Il SIAP difende la natura civile della sicurezza pubblica, la sicurezza del Paese non ha bisogno di nuovi contenitori nominalistici né di modelli esogeni. Ha bisogno di rafforzare ciò che l'ordinamento già prevede. La Polizia di Stato, le Forze di polizia ad ordinamento civile, il coordinamento delle Autorità di pubblica sicurezza e la responsabilità del Ministro dell'Interno rappresentano un impianto normativo solido, definito dalla legge 121 del 1981, che ha sancito la definitiva smilitarizzazione della sicurezza pubblica. Come ricorda il Segretario Generale Giuseppe Tiani, quindi tutto il SIAP, quella riforma non è un dettaglio tecnico, ma uno dei passaggi fondamentali della democratizzazione del Paese: ha separato la sicurezza da ogni logica autoritaria o militare, collocandola dentro lo Stato liberale, al servizio dei cittadini, delle libertà e della legalità. Il SIAP richiama inoltre la necessità di una piena consapevolezza storica e istituzionale. L'uso di denominazioni come *Guardia Nazionale* non può essere trattato con leggerezza: nella storia italiana richiama esperienze che nulla hanno a che vedere con la sicurezza democratica della Repubblica. Nessuno propone parallelismi impropri, ma nessuno può fingere che certe parole siano prive di significato. Il rischio di confusione tra difesa militare e sicurezza interna sta nascendo e il SIAP evidenzia il pericolo di sovrapposizioni tra funzioni militari e funzioni di ordine pubblico. Se il Governo ritiene che il Paese abbia bisogno di maggiore sicurezza, la strada è una sola: investire sulle donne e sugli uomini che già la garantiscono, potenziando organici, formazione, mezzi, tecnologie, tutele e contratti dignitosi. Non servono scorciatoie propagandistiche. Serve una politica che affronti le carenze strutturali del comparto, non che moltiplichi sigle o crei ambiguità istituzionali. La linea del SIAP è chiara, bisogna investire sul modello democratico esistente e la distinzione tra difesa esterna e sicurezza interna è la colonna portante dello Stato di diritto. Ogni confusione tra questi piani indebolisce il modello costituzionale e mette a rischio la funzione civile della sicurezza pubblica. Il SIAP ribadisce con determinazione che la sicurezza deve restare affidata a istituzioni riconoscibili, responsabili e sottoposte a regole chiare. La domanda che la politica dovrebbe porsi non è come chiamare un nuovo corpo, ma perché quelli esistenti siano spesso lasciati con organici insufficienti, risorse inadeguate e responsabilità crescenti. Pertanto il Paese non ha bisogno di nostalgie lessicali né di soluzioni emergenziali. Ha bisogno di Stato. E lo Stato, nella sicurezza pubblica, si rafforza investendo sulla Polizia di Stato, sulle Forze di polizia e sull'equilibrio democratico sancito dalla legge 121 del 1981. Il SIAP continuerà a difendere con fermezza la sicurezza pubblica smilitarizzata, funzione civile e costituzionalmente orientata, contro ogni tentativo di riportare il sistema indietro nel tempo o di confondere ruoli e responsabilità.

**CLICCA QUI** 

### ◆ **Indagini più efficaci: la Cassazione conferma l'utilizzabilità delle videoriprese nell'abitacolo.**

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 632 del 4 dicembre 2025 (depositata l'8 gennaio 2026), ha confermato la piena legittimità delle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all'interno dell'abitacolo di un'autovettura senza preventiva autorizzazione del giudice. La decisione si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra tecnologie investigative, tutela della riservatezza e regime di acquisizione della prova. Nel sistema processuale penale italiano occorre distinguere tra mezzi di prova, mezzi di ricerca della prova e prove atipiche. I primi sono gli strumenti attraverso cui il giudice acquisisce direttamente la conoscenza dei fatti; i secondi sono le attività investigative di PM e PG finalizzate a individuare le fonti di prova; le prove atipiche, disciplinate dall'art. 189 c.p.p., comprendono invece gli strumenti non regolati dal legislatore ma utilizzabili se idonei all'accertamento e rispettosi dei diritti fondamentali. Le videoriprese investigative rientrano in quest'ultima categoria. Il punto centrale affrontato dalla Corte riguarda la qualificazione dell'abitacolo dell'autovettura. La difesa sosteneva che dovesse essere considerato luogo di privata dimora, con conseguente necessità di autorizzazione. La Cassazione ha respinto tale tesi, ribadendo che l'auto non è destinata in modo stabile alla vita privata e non gode della protezione garantita dall'art. 14 Cost. a domicilio e luoghi assimilati. L'abitacolo, pur potendo ospitare momenti di vita personale, rimane un ambiente esposto e privo delle caratteristiche che definiscono la privata dimora. Da ciò deriva la piena utilizzabilità delle videoriprese che documentano comportamenti, movimenti, incontri o scambi di oggetti all'interno del veicolo. La Corte richiama però un principio essenziale: occorre distinguere tra contenuto figurativo e contenuto comunicativo delle riprese. Le immagini che rappresentano condotte esteriori costituiscono dati figurativi e possono essere acquisite liberamente. Quando invece l'attività investigativa mira a captare conversazioni, si entra nell'ambito della segretezza delle comunicazioni tutelata dall'art. 15 Cost. e disciplinata dagli artt. 266 ss. c.p.p., con conseguente necessità di autorizzazione giudiziaria. La sentenza assume quindi un rilievo operativo immediato: la polizia giudiziaria può riprendere ciò che avviene all'interno di un'autovettura senza alcun provvedimento autorizzativo, purché l'attività sia limitata alla documentazione di fatti visibili. Se l'obiettivo diventa l'ascolto delle conversazioni, occorre ricorrere allo strumento dell'intercettazione. La linea di confine è netta e incide direttamente sulla legittimità dell'operato investigativo e sulla successiva utilizzabilità processuale degli elementi raccolti. La Corte conferma così un orientamento ormai consolidato: l'abitacolo non è privata dimora; le videoriprese di comportamenti sono liberamente effettuabili; la captazione del contenuto comunicativo richiede l'autorizzazione prevista per le intercettazioni. Un principio che gli operatori devono applicare con precisione per garantire efficacia investigativa e rispetto delle garanzie costituzionali.

### ◆ **Dipendenza da causa di servizio: cosa cambia dopo la circolare del 16 giugno 2026**

La Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, con circolare n. 0077904 del 16 giugno 2026, ha fornito chiarimenti sui procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità, lesioni o decesso derivanti da infortunio in itinere o durante l'orario di lavoro, recependo quanto deliberato dal Comitato di Verifica nell'Adunanza Plenaria del 4 febbraio 2026. Per gli infortuni in itinere, il Comitato ha ribadito che il riconoscimento è possibile solo quando sussistono il nesso causale tra percorso e evento, il collegamento, anche occasionale, tra itinerario e attività lavorativa, l'assenza di dolo o colpa grave e la necessità dell'uso del mezzo privato, che il dipendente deve dichiarare nell'istanza. L'Amministrazione dovrà segnalare eventuali elementi contrari o condotte che escludano il nesso causale. Per gli infortuni avvenuti in servizio, la dipendenza da causa di servizio è riconoscibile quando vi è un nesso causale tra l'infortunio e i fatti di servizio, che possono derivare da obblighi, ordini o finalità istituzionali, e tra l'infortunio e l'infermità o lesione riportata, restando esclusi i casi di dolo o colpa grave. Il dipendente deve fornire elementi che provino il fatto storico dell'infortunio e i relativi nessi causali, mentre l'Amministrazione deve evidenziare eventuali circostanze che possano escludere la dipendenza da causa di servizio.



## NOTIZIE DAL TERRITORIO

⇒ **Siap Napoli:** La Segreteria Nazionale SIAP ha segnalato all'Amministrazione una situazione critica che riguarda il 6° Reparto Volo di Napoli, con gravi ripercussioni sull'efficienza operativa e sulla dignità professionale del personale. Il Reparto, storicamente fondamentale per la Campania e le regioni limitrofe, oggi non è in grado di garantire piena operatività perché i piloti non dispongono delle abilitazioni necessarie. Attualmente vi è un solo pilota PIOP abilitato, prossimo al pensionamento; due piloti devono ancora completare le ore di volo per l'auto-

nomia operativa; tre non sono abilitati agli elicotteri in dotazione. Senza un intervento urgente, il Reparto rischia di non poter più svolgere la propria missione istituzionale. A ciò si aggiunge l'incoerenza tra i velivoli disponibili, anche configurati per il volo notturno, e l'assenza di piloti abilitati a tale impiego, con conseguente impossibilità di assicurare un servizio h24 e necessità di ricorrere al supporto di altre Forze di Polizia. Ulteriore criticità è il phase out degli UH-212, a fronte di un unico UH-139 spesso impiegato altrove, con il rischio di lasciare la Campania priva di un presidio aereo stabile. Questa situazione genera demotivazione e mortificazione professionale tra i piloti, altamente specializzati e impossibilitati a svolgere le attività per cui sono stati formati. Il SIAP chiede quindi interventi immediati per completare le abilitazioni operative e notturne, ripristinare la piena funzionalità del Reparto nelle 24 ore e, se necessario, valutare trasferimenti per evitare un ricorso strutturale ad altre Forze di Polizia. Garantire la piena operatività del 6° Reparto Volo è ritenuto un dovere amministrativo e una responsabilità istituzionale verso il Paese e verso il personale che serve lo Stato con professionalità e dedizione.

⇒ **Siap Emilia Romagna:** La Segreteria Nazionale SIAP, sulla base delle segnalazioni della struttura regionale Emilia-Romagna, ha evidenziato criticità nell'uso dello *scavalco* per conferire incarichi di comando presso uffici situati fuori dalla provincia di assegnazione. Tale pratica, già oggetto di un tardivo riscontro da parte del Compartimento Polizia Stradale, appare in contrasto con il quadro normativo vigente. Lo *scavalco* è un istituto eccezionale e temporaneo, utilizzabile solo per esigenze contingenti e mai come strumento ordinario per coprire incarichi di responsabilità in altre province. Le norme di riferimento – art. 55 D.P.R. 335/1982 e art. 7, comma 2, D.P.R. 254/1999 – prevedono che ogni variazione di sede o impiego fuori provincia sia motivata, formalizzata e autorizzata dal Dipartimento, senza produrre effetti equivalenti a un trasferimento non dichiarato. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che l'Amministrazione non può utilizzare istituti eccezionali per sopperire a carenze strutturali o esigenze ordinarie, né eludere le procedure tipiche previste dall'ordinamento. L'impiego reiterato e non adeguatamente motivato fuori sede costituisce una modifica sostanziale dell'assetto organizzativo e richiede un atto formale dell'autorità centrale competente. Il SIAP segnala inoltre che alcune affermazioni contenute nelle comunicazioni istituzionali – in particolare quelle relative alla presunta incapacità di alcuni colleghi di ricoprire incarichi con "serenità e garanzia di capacità" – possono risultare equivocate e non coerenti con la professionalità del personale. La valorizzazione delle competenze non può giustificare deroghe alle norme né prassi che alterino l'equilibrio organizzativo, soprattutto quando lo spostamento interprovinciale comporta costi aggiuntivi o quando nella provincia di destinazione sono presenti dipendenti idonei. La Segreteria Nazionale SIAP propone quindi una riflessione comune sull'uso degli scavalchi interprovinciali, al fine di definire criteri chiari, uniformi e conformi alla legge per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità. Chiede inoltre la sospensione dei provvedimenti non pienamente conformi al quadro normativo e si dichiara disponibile a un incontro di approfondimento, nella convinzione che il dialogo istituzionale sia essenziale per tutelare il personale e garantire il corretto funzionamento degli Uffici.

#### ◆ Nasce il Coordinamento Nazionale Fiamme Oro SIAP



Il SIAP annuncia la costituzione ufficiale del **Coordinamento Nazionale Fiamme Oro SIAP**, una nuova struttura dedicata a garantire una rappresentanza sindacale stabile, qualificata e pienamente riconoscibile a un settore di eccellenza della Polizia di Stato: gli atleti, i tecnici e tutto il personale dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. La nascita del Coordinamento risponde all'esigenza di valorizzare un comparto che, attraverso risultati sportivi di livello nazionale e internazionale, contribuisce in modo determinante al prestigio dell'Istituzione e alla promozione dei valori dello sport, della legalità e del servizio al Paese. Il SIAP ritiene fondamentale assicurare a questo personale una tutela sindacale specifica, capace di coglierne le peculiarità professionali, organizzative e sportive. Il nuovo Coordinamento avrà il compito di rappresentare le esigenze del settore, promuovere il confronto con l'Amministrazione e sostenere percorsi di crescita e riconoscimento adeguati al ruolo svolto dai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato.

Grazie al lavoro e all'impegno del Coordinatore Nazionale e di tutti i componenti della nuova struttura, il SIAP si impegna a **tutelare, ascoltare e valorizzare** le professionalità che operano nell'ambito delle Fiamme Oro, rafforzando un presidio sindacale competente e dedicato. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita, partecipazione e rappresentanza di ogni componente del nostro articolato mondo professionale. La nota ufficiale, contenente l'organigramma completo del Coordinamento, è stata trasmessa alle Segreterie regionali e provinciali. **Buon lavoro al nuovo Coordinamento.**



#### ◆ Dalla prestazione di invalidità alla pensione di vecchiaia: cosa cambia

L'assegno ordinario di invalidità (AOI), previsto dalla legge 222/1984, viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia quando risultano perfezionati i requisiti del comma 10, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I periodi di godimento dell'AOI senza attività lavorativa valgono per il raggiungimento dei requisiti contributivi e assicurativi, ma non incidono sull'importo della pensione. Tale criterio è utilizzabile solo per la trasformazione d'ufficio e non per le domande ordinarie di vecchiaia presentate da chi abbia avuto l'AOI revocato o non confermato. Per gli assegni liquidati nel sistema contributivo, la trasformazione avviene al raggiungimento dell'età pensionabile

(67 anni nel 2025-2026, con successivi adeguamenti) con almeno venti anni di contributi e un importo pari almeno all'assegno sociale, oppure a 71 anni con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo. Chi ha esercitato l'opzione contributiva ex legge 335/1995 necessita solo dell'età pensionabile e di venti anni di contributi; l'opzione è esercitabile solo durante la vita lavorativa o entro il mese precedente la decorrenza dell'AOI. Per le lavoratrici madri, il sistema contributivo consente un anticipo dell'età pensionabile o un coefficiente più favorevole. Poiché la trasformazione è automatica, la domanda per il beneficio deve essere presentata entro il mese precedente la decorrenza della pensione calcolata senza agevolazioni; in attesa dell'adeguamento delle procedure, la richiesta può essere inserita nella domanda di trasformazione indicando il numero dei figli. Se il beneficio comporta una decorrenza retroattiva rispetto a periodi coperti da AOI, l'assegno deve essere revocato dalla nuova decorrenza e gli importi compensati, con eventuale credito per l'interessata. In assenza della domanda nei termini, il beneficio non è riconoscibile né in sede di trasformazione né successivamente.

[CLICCA QUI](#)

#### ◆ Cassazione: il concetto di familiare non coincide rigidamente con quello dello stato certificato in anagrafe

La Cassazione, con l'ordinanza n. 13260/2026, ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento è pienamente valida quando l'atto viene consegnato presso l'abitazione del destinatario a una persona presente che si qualifica come familiare convivente, senza che l'agente notificatore sia tenuto a verificarne l'identità o l'effettiva convivenza. La dichiarazione resa dal consegnatario e riportata nella relata è sufficiente a far operare la presunzione di conoscenza, poiché la consegna a un soggetto che si presenta come familiare è idonea a far ritenere che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Per contestare la validità della notifica non basta produrre il certificato di famiglia, che attesta solo la situazione anagrafica e non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate; occorre invece dimostrare l'assoluta occasionalità della presenza del consegnatario o l'inesistenza di qualsiasi rapporto con il destinatario. La Corte conferma così un orientamento consolidato secondo cui la nozione di familiare convivente non coincide rigidamente con quella anagrafica e valorizza l'esigenza di garantire efficienza e stabilità alle notificazioni, evitando che contestazioni meramente formali possano ostacolare l'attività di riscossione.

[CLICCA QUI](#)

SIAPInform@31

**Del 29 Giugno 2026**

**Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

**Responsabile di redazione**

Loredana Leopizzi

**Redazione**

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

**Collaboratori**

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78  
00153 ROMA

info@siap-polizia.it  
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line  
[www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org)

Autorizzazione Tribunale  
di Roma  
n. 277 del 20 luglio 2005

# Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito [www.siap-polizia.org](http://www.siap-polizia.org)

**Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)**



APP CONVENZIONI